

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di carrozzina comoda da doccia KAKADU
- codice ISO 09.12.03.006

OGGETTO E CARATTERISTICHE

Obiettivo della gara è l'acquisizione di una carrozzina comoda da doccia modello KAKADU (Mobilex) in considerazione della specifica prescrizione medica pervenuta all' U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari. Si precisa che si procederà ad espletare eventuali future procedure di acquisto per carrozzine comode da doccia di marche diverse qualora pervengano da parte dei medici prescrittori specifiche richieste.

Il presente invito a presentare offerta ha per oggetto la fornitura di seguito indicata:

rif. a) n. 1 carrozzina comoda da doccia modello KAKADU misura SMALL nella configurazione base

Si precisa che il prezzo dell'ausilio del rif. a) deve essere comprensivo di CONSEGNA presso domicilio dell'assistito o presso una struttura dell'Azienda UsI della Romagna comprensivo di collaudo tecnico, regolare installazione/formazione tramite Tecnico Ortopedico e di GARANZIA DI 24 MESI data consegna.

Si precisa che a seguito di n. 2 contestazioni (anche via mail) di episodi di ingiustificato mancato rispetto dei tempi di consegna e/o prova con T.O. indicati in offerta, l'Azienda AusI della Romagna, discrezionalmente, potrà avvalersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

Pertanto al verificarsi del terzo episodio di mancato rispetto dei tempi garantiti la Stazione Appaltante, procederà alla messa in mora ad adempiere entro il termini 7gg solari, allo scadere dei quali, il contratto potrà, a discrezione della Stazione Appaltante, essere risolto immediatamente.

rif. b) n. 1 SERVIZIO ACCESSORIO DI TECNICO ORTOPEDICO: consulenza di Tecnico Ortopedico a domicilio o presso le strutture della Azienda USL della Romagna, in collaborazione con gli operatori sanitari della Azienda, finalizzata ad individuare l'ausilio/configurazione più corrispondente alle esigenze cliniche dell'assistito

La ditta deve formulare l'offerta economica suddivisa per ciascun riferimento. Per ogni riferimento a) b) deve essere indicato obbligatoriamente un unico prezzo unitario iva esclusa. Per il riferimento a) la ditta dovrà indicare nell'offerta economica la % di sconto su listino utilizzata per formulare il prezzo di offerta. Tale % di sconto deve rimanere fissa ed impegnativa per tutto il periodo di validità del contratto per l'acquisto da parte dell'Azienda UsI della Romagna di eventuali accessori e/o altre versioni (vedere schema di offerta).

La somma dei prezzi unitari di ciascun riferimento a) + b) determina l'importo complessivo che sarà valutato ai fini dell'aggiudicazione.

QUANTITÀ' - DURATA CONTRATTUALE
--

n. 1 carrozzina comoda da doccia KAKADU

Si precisa che qualora l'esito del servizio di consulenza dia riscontro positivo, l'Azienda UsI della Romagna provvederà ad emettere l'ordine di fornitura per la consegna dell'ausilio. Si procederà al pagamento del solo costo del riferimento a) dell'offerta economica, mentre non si procederà al pagamento del costo del riferimento b) (servizio di consulenza).

Al contrario, qualora l'esito del servizio di consulenza dia riscontro negativo, l'Azienda procederà ad emettere ordinativo per il pagamento del solo servizio di consulenza di cui rif. b) dell'offerta economica.

La scrivente azienda, ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di esercitare l'opzione di acquisire, in caso di necessità, ed entro la durata del contratto, ulteriori ausili, ai medesimi prezzi unitari offerti, per un valore massimo presunto pari a € 5.000,00 iva esclusa.

I quantitativi non possono essere determinati in quanto dipendono dalle richieste degli utilizzatori essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili legate alla particolare natura dell'attività clinica, nonché all'eventuale aggiornamento delle tecnologie, per cui la ditta aggiudicataria dovrà fornire solo i prodotti e le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria.

Si precisa che solo la quantità relativa al primo ordine è vincolante per l'Azienda USL della Romagna in quanto corrispondente alle reali esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura di acquisto mentre, l'esercizio dell'opzione di acquisto di ulteriori prodotti, è da ritenersi non impegnativa per l'Azienda USL, essendo subordinato a circostanze al momento non esattamente predeterminabili.

Fino alla scadenza del contratto la ditta è vincolata a mantenere i prezzi offerti anche per futuri acquisti fino al raggiungimento dell'importo massimo presunto pari a € 5.000,00 iva esclusa.

Durata contratto: 24 mesi dalla stipulazione del contratto.

Si precisa che qualora alla scadenza prevista del contratto, l'importo contrattuale non sia esaurito, l'Azienda Usl si riserva la facoltà di procedere, previa conferma della disponibilità della ditta aggiudicataria, all'estensione temporale fino ad esaurimento dell'importo contrattuale stesso.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Si precisa che in esito alla presente indagine di mercato si procederà ad individuare l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta in funzione del prezzo più basso, tra quelle risultate idonee in base alle caratteristiche tecniche configurate sul modello indicato al rif..a)

In caso di parità in graduatoria si procederà:

- alla richiesta di un miglioramento dell'offerta;
- all'estrazione a sorte in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti interpellati abbia proposto un' offerta migliorativa.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Dovrà essere inviata la seguente documentazione.

La ditta deve presentare l'offerta utilizzando lo schema in allegato indicando:

ALLEGATO A: descrizione rif a) con indicazione % di sconto su listino e quotazione rif b);

ALLEGATO B: scheda tecnica (da allegare);

ALLEGATO C: scheda d'ordine/ listino accessori e/o altre misure/ versioni (da allegare)

ALLEGATO D: dichiarazione certificazione CEE ai sensi MDR 2017/745.

SICUREZZA

I dispositivi offerti dovranno essere nuovi, di comprovata validità clinica e di documentata affidabilità, ed essere inoltre conformi alle Direttive e normative di riferimento e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza per il paziente.

COLLAUDO

La ditta dovrà collaborare per l'esecuzione del collaudo clinico come previsto dal DPCM 12/01/2017

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Responsabilità del fornitore:

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente, sia contrattualmente che extra contrattualmente, per danni a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura in questione ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'AUSL, che fin da ora si considera sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata della fornitura a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda U.S.L., ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda U.S.L. e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del D LGS. 36/2023.

RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D. Lgs. 36/2023, l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di registrazione al SATER, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

1. reiterati e aggravati inadempimenti contrattuali imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione;
2. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
3. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
5. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
7. frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
8. cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
9. qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
10. qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano uno o più episodi definibili "incidente" o "mancato incidente" attribuibili a difettosa produzione del bene consegnato oppure qualora da parte dei Responsabili venga inoltrata segnalazione al Ministero

della Salute, previa valutazione da parte dell'Azienda della gravità dell'incidente o mancato incidente e dei danni o possibili danni conseguenti;

11. qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano più di 2 episodi di mancato rispetto dei tempi garantiti di consegna e di prova con T.O. indicati e garantiti in offerta.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente tramite PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le sanzioni previste nel presente disciplinare e nell'apposito articolo del Capitolato Tecnico saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Ferme le ipotesi di recesso previste dall'art 5 del D. Lgs. 36/2023, il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di registrazione al SATER.

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione,

la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Qualora venga emanata una normativa specifica o qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nelle presenti condizioni di fornitura, nel Capitolato Tecnico, nonché, dalle norme e dalla documentazione di gara; l'Azienda USL della Romagna si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

3. L'Azienda USL, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi., o anche per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

In caso di recesso del Committente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.